

CONVENZIONE
PER
L'AVVIO DI SPORTELLI PER L'INVIO DELLA
"COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA"

Con la presente convenzione da valersi a tutti gli effetti di legge,

TRA

- 1) La **Camera di Commercio di Verona**, con sede in Verona, c.so Porta Nuova n. 96 in persona del Segretario Generale, d'ora innanzi più brevemente "Camera di Commercio";
- 2) L'**Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**, con sede legale in Verona, via Tezone n. 5, C.F. 80020400232 in persona del legale rappresentante, il Presidente prof. dott. Giovanni Battista Alberti, munito dei poteri necessari alla firma del presente atto, d'ora innanzi più brevemente "Ordine";

PREMESSO

- che l'art. 9 del d.l. n.7 del 31 gennaio 2007, convertito in Legge n.40/07, *intitolato "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli"*, istituisce la procedura della "Comunicazione Unica per la nascita delle imprese";
- che la Comunicazione Unica, così come disciplinata dall'art. 9 del d.l. 7/07, consente di riunire in una sola istanza tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese, nonché ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali;
- che tale adempimento diventerà obbligatorio per tutte imprese individuali e collettive;
- che la Comunicazione Unica potrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica;
- che, al comma 6 dell'art. 9 del suindicato decreto, è previsto che "...le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le Associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati";
- che la Camera di Commercio ha provveduto ad istituire, presso la propria sede, un apposito sportello di assistenza in grado di guidare gli imprenditori nell'inserimento dei dati al fine della compilazione della modulistica informatica e nella trasmissione telematica della Comunicazione Unica;
- che è intenzione della Camera di Commercio coinvolgere non solo le Associazioni di categoria, ma anche gli Ordini professionali allo scopo di fornire alle imprese un adeguato supporto per l'assolvimento del nuovo adempimento amministrativo;



**Camera di Commercio
Verona**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono quanto segue:

ART. 1

Valore delle premesse

1.1. Le premesse e le disposizioni legislative ed amministrative in esse richiamate formano parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

Oggetto

2.1. L'Ordine si obbliga a promuovere un servizio gratuito di assistenza ed indirizzo alle imprese, al fine di fornire loro un adeguato supporto per l'espletamento delle pratiche connesse alla procedura informatica della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa ed in particolare per la compilazione della modulistica informatica e l'invio telematico della Comunicazione Unica.

2.2 Il servizio verrà effettuato presso i loro studi dai professionisti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona, ed inseriti in apposito elenco, che avranno manifestato il loro consenso ad effettuare gratuitamente detto servizio.

ART. 3

Obblighi delle Parti

3.1 La Camera di Commercio provvederà a fornire gratuitamente:

- le informazioni circa le caratteristiche delle apparecchiature hardware e il software necessario per l'espletamento dell'attività di compilazione e invio della Comunicazione Unica;
- la formazione e l'aggiornamento dei professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili disponibili a fornire il servizio di cui alla presente convenzione mediante opportuni corsi o altre attività formative con modalità da convenire con l'Ordine professionale;
- i materiali necessari per l'esplicazione dell'attività di cui all'art. 2 e in particolare la modulistica, le guide, la convenzione Telemaco-pay.

3.2 L'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili provvederà a:

- formare un elenco dei professionisti iscritti all'Albo, dottori commercialisti ed esperti contabili, disponibili a fornire gratuitamente, a tutte le imprese che ne hanno interesse, i servizi necessari per adempiere alle pratiche relative alla Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa e in particolare:
 - ✓ la digitalizzazione e inserimento dei dati nella modulistica informatica della Comunicazione Unica;



**Camera di Commercio
Verona**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

- ✓ la trasmissione telematica della Comunicazione Unica;
- mettere a disposizione delle imprese richiedenti l'elenco di detti professionisti;
- dettare le regole procedurali interne attraverso cui l'elenco è messo a disposizione delle imprese richiedenti;
- garantire che i professionisti iscritti nell'elenco del presente articolo si sono impegnati a:
 - ✓ mettere a disposizione personale adeguato e fornito delle necessarie competenze professionali e tecniche, in particolare con riferimento all'uso degli apparecchi elettronici telematici da utilizzarsi nello svolgimento della predetta attività;
 - ✓ garantire un adeguato supporto alle imprese per la digitalizzazione dei dati nella modulistica informatica e per la trasmissione telematica della Comunicazione Unica;
 - ✓ rilasciare agli interessati le ricevute di ricezione delle istanze presentate tramite Comunicazione Unica;
 - ✓ avvertire tempestivamente gli interessati di eventuali richieste di regolarizzazione inoltrate dagli enti destinatari della Comunicazione Unica.

ART. 4

Attività escluse dalla convenzione

4.1 Sono escluse dalla presente convenzione tutte le attività di informazione, consulenza e assistenza.

ART. 5

Corrispettivi

5.1. Per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 3.2 della presente convenzione, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili non potrà richiedere alcun compenso né alla Camera di Commercio né all'utenza, così come i professionisti iscritti nell'elenco di cui sopra.

5.2 La Camera di Commercio, a sua volta, non potrà richiedere all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili alcun compenso per l'attività di supporto prevista nella presente convenzione.

ART. 6

Durata e Decorrenza

6.1. La presente Convenzione, che avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione, scadrà decorso un anno dalla medesima. Successivamente, in relazione al risultato del servizio potrà essere rinnovata con cadenza quinquennale. E' escluso il rinnovo tacito.

6.2. Durante tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione, le parti avranno diritto, senza pagamento di alcun corrispettivo, di recedere da essa in qualsiasi momento. Il diritto di recesso potrà essere esercitato esclusivamente mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r. .

ART. 7

Registrazione

7.1. La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.


ART. 8

Informativa trattamento dati personali.

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal Codice sulla Tutela dei dati personali ("Il Codice"), le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa l'impiego ed il regime di comunicazione e diffusione dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente contratto. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi della legge indicata i trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal Codice ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato per l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento.


Luogo VERONA, data 06 AGO. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Veneri)
(Camera di Commercio)


(Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver preso piena visione e di aver attentamente valutato, previa rilettura degli articoli 2, 3 e 5 che devono intendersi specificamente approvati con l'ulteriore firma qui in calce apposta.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cesare Veneri)
(Camera di Commercio)


(Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)



**Camera di Commercio
Verona**